

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

oooooooooooo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle leggi vigenti.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune, ove necessario, adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 01.01.2007.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani locali.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi nella misura prevista dalla legge.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dalle leggi vigenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve essere la più efficace ed efficiente per l'Ente e deve garantire semplicità di comprensione e di pagamento per il cittadino.
3. L'affidamento della gestione a terzi può essere rinnovato ai sensi delle leggi vigenti.
4. Qualora il regolamento o l'atto deliberativo che disciplina la singola entrata non precisi la forma di gestione, questa si intende effettuata in forma diretta in economia.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal Funzionario Responsabile del tributo.

4. La riscossione coattiva, se effettuata direttamente dal Comune, sarà effettuata con la procedura indicata al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

5. Qualora sia deliberato di affidare a terzi (aziende speciali, società miste, concessionari o altre figure previste dalla legge) anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, detti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, reclami, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge o per regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento d'ufficio e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal soggetto di cui all'art. 7 comma 3, del presente regolamento, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere

notificato al contribuente, entro i termini previsti e nelle forme di legge, apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine, le modalità e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto, anche nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 161, nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

Art.10 Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dalle leggi vigenti, sono graduate entro i limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le sanzioni minime previste dalle leggi vigenti.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

4. Le sanzioni sono applicate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6, ovvero dall'azienda concessionaria del servizio al quale il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione o anche la riscossione.

Art. 11 Interessi

1. Dal 1 gennaio 2007 la misura annua degli interessi è stabilita nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.¹ Attualmente tale misura è pari al 5,5%.

Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal termine previsto per l'effettuazione del versamento.

2. Per tutti i tributi, per le annualità d'imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la disciplina previgente, gli interessi sono calcolati nella misura del due virgola cinque per cento a semestre compiuto.

3. Nella stessa misura, gli interessi, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 Importi minimi

¹ Art. 1, c. 165, L. n. 296/2006.

1. Per tutti i tributi, il versamento non è dovuto, se l'importo annuale da versare non è superiore a tre euro;

2. Per tutti i tributi, l'importo minimo, entro il quale il Comune non procede ad accertamento ed a rimborso è fissato in Euro 10, comprensivo di imposta, sanzioni se dovute ed interessi, a condizione la violazione sia stata commessa per un solo anno d'imposta. Diversamente si procederà al recupero per tutti gli anni per i quali si registrano differenze superiori a tre euro, con applicazione delle sanzioni se dovute e degli interessi.

Art. 13 **Rimborsi**

1. Fermo restando che il rimborso delle somme versate in eccesso deve essere sempre richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, l'istanza deve sempre indicare in maniera analitica gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento, indicando sempre il foglio, la particella, il subalterno, la categoria e la rendita catastale. Alla richiesta devono essere sempre allegati i bollettini attestanti il versamento.

2. Il comune, completata l'istruttoria, provvederà al rimborso di quanto richiesto, se dovuto, entro centottanta giorni.

Art. 14 **Dilazioni di pagamento**

1. Con determinazione del Responsabile del Servizio, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria per le quali già la Legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazione dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima 12 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle Leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- nella ipotesi che la richiesta di rateizzazione scaturisca da un provvedimento di accertamento con adesione il pagamento può essere rateizzato con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano i cento milioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, nei limiti ed alle condizioni indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un'importo corrispondente al 20 % delle somme complessivamente dovute e dal rimborso integrale delle spese e di procedura sostenute dal Comune.

Art. 15

Compensazioni

1. Ai fini del pagamento dei diversi tributi comunali, esclusivamente per singole imposte, è consentito utilizzare eventuali somme maturate a credito, su annualità d'imposta precedenti, per versamenti effettuati in eccesso, nei seguenti casi:
 - a) A compensazione con eventuali versamenti dovuti per annualità successive;
 - b) A compensazione con minori versamenti effettuati da contitolari per la stessa annualità d'imposta. La con titolarità deve essere sugli stessi immobili posseduti e non è consentita per immobili diversi, ovvero per la stessa fattispecie imponibile;
2. Non è consentito compensare crediti per in presenza di avvisi di accertamento o liquidazione anche se relativi ad annualità diverse;
3. La compensazione è ammessa, se è preventivamente autorizzata, dietro specifica istanza documentata, dal funzionario responsabile dei tributi.

Art. 16

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile del Comune e il concessionario sono abilitati alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Art. 17

Forme di riscossione

1. E' prevista la possibilità di riscuotere le entrate, tributarie e non, mediante una delle seguenti opzioni:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Compete alla Giunta Comunale la scelta, mediante deliberazione apposita, della forma di gestione prescelta per le entrate che deve essere la più efficace ed efficiente per l'Ente e deve garantire semplicità di comprensione e di pagamento per il cittadino.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della reciproca comodità ed economicità della riscossione.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, se svolta direttamente dal Comune, sarà effettuata con la procedura indicata al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al terzo affidatario, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Per il recupero coattivo delle entrate possono essere fissati criteri che, tenuto conto dei costi, consentano di individuare i casi in cui può essere abbandonata la procedura di riscossione.

Art. 19 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti terzi incaricati, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto da attenta valutazione della sua opportunità e convenienza economica con particolare riferimento ai seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 20 Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme di legge in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali e del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.